

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

SUPPLEMENTO

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

313° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1989

—————

INDICE

Commissioni permanenti

6 ^a - Finanze e tesoro	Pag.	3
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	12

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1989

139^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

DE CINQUE

indi del Presidente

BERLANDA

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.**La seduta inizia alle ore 15,40***IN SEDE REFERENTE****Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1989, n. 129, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi (1698) (Esame)**

Il senatore Pizzol riferisce sul disegno di legge, con il quale il Governo ha presentato alla conversione alle Camere un provvedimento di aggiustamento delle aliquote d'imposta su alcuni prodotti petroliferi, aggiustamento per il quale non ha ritenuto di poter utilizzare la delega legislativa prorogata al Governo stesso dal Parlamento nello scorso mese di gennaio.

Le esigenze, infatti, che il Governo doveva fronteggiare, costituiscono una novità: un aumento dei prezzi internazionali del petrolio, che interviene dopo un lungo periodo di prezzi petroliferi quasi sempre costantemente in discesa. Il Governo ha ritenuto opportuno evitare un aumento del prezzo della benzina, per i consumatori, e a tale scopo ha diminuito, corrispondentemente, l'aliquota dell'imposta di fabbricazione sulla benzina. Per compensare la perdita di gettito fiscale, ha aumentato diverse aliquote su prodotti petroliferi secondari; fra questi aumenti si pone però, come di peso prevalente, quello sul GPL per autotrazione.

Il relatore Pizzol afferma che l'aumento del GPL non è accettabile, in quanto si tratta di un prodotto relativamente non inquinante, e da favorire: è usato da non molti automobilisti. Il relatore illustra quindi un emendamento da lui presentato, diretto a ridurre la diminuzione introdotta dal Governo nell'aliquota dell'imposta sulla benzina (all'articolo 1); a rendere più sensibili gli aumenti introdotti dal Governo all'articolo 2 sui prodotti di cui alle lettere da a) a d), in modo da compensare un aumento dell'aliquota sul GPL assai più contenuto di quello stabilito dal Governo. Con un altro emendamento, presentato in via subordinata al precedente, il senatore Pizzol, limitandosi a

modificare solamente l'articolo 2, propone aumenti ancor più sensibili sui prodotti di cui alle lettere *a*) e *b*), così da poter lasciare invariata la determinazione governativa riguardo alla benzina. Il relatore chiarisce che la modifica da lui proposta dell'aliquota riguardante la benzina (con l'emendamento presentato in via principale) comporterebbe un aumento del prezzo della benzina per i consumatori di 10 lire al litro.

Il relatore conclude dichiarando di essere favorevole alla conversione del decreto, purchè venga accolta la proposta sopra illustrata.

Si apre il dibattito.

Il senatore Favilla fa presente che la costante fiscalizzazione delle diminuzioni del prezzo internazionale del petrolio avvenute negli ultimi anni, era stata giustificata, verso l'opinione pubblica, con l'impegno ad utilizzare questi maggiori gettiti, accumulatisi nel tempo, per fronteggiare futuri eventuali aumenti del prezzo del petrolio, senza dover aumentare il prezzo della benzina. È evidente - prosegue il senatore Favilla - che nella situazione attuale il Governo, sostanzialmente, non ritiene che questo impegno possa essere mantenuto, ed in conseguenza mantiene invariato il prezzo della benzina (in base al disposto di cui all'articolo 1) soltanto fino al 30 giugno 1989, presumibilmente considerando la prossima scadenza elettorale. Sembra tuttavia assai opportuno esprimersi più chiaramente nei confronti del Paese, ammettendo apertamente che l'impegno allora assunto (di utilizzare le maggiori entrate per evitare futuri aumenti del prezzo della benzina) non può essere mantenuto, a causa della grave situazione della finanza pubblica.

Il senatore Ruffino, dopo aver rilevato che l'aumento di anche solo 10 lire del prezzo della benzina (come avverrebbe in base all'emendamento del relatore) influirebbe sull'indice dei prezzi automaticamente, e che il Governo dovrebbe chiarire questo aspetto del problema, dichiara di ritenere inutile e poco opportuno modificare il disposto di cui all'articolo 1, dato che esso è destinato ad avere efficacia soltanto fino al 30 giugno prossimo, mentre la legge di conversione entrerà in vigore alla metà di giugno.

Il senatore Bertoldi illustra un emendamento - che presenta contestualmente - diretto a sopprimere la lettera *g*) nell'articolo 2 del decreto. Chiarisce che con tale modifica verrebbe meno del tutto l'aumento dell'aliquota sul GPL per autotrazione. Alla conseguente minore entrata il Governo dovrebbe far fronte in altri modi, essendo sua la responsabilità dell'attuale situazione, cioè della non corretta applicazione della delega a suo tempo ricevuta e da poco rinnovata. La motivazione principale che sottostà al mantenimento del prezzo della benzina fino al 30 giugno (in quanto è imminente un periodo elettorale) non può trovare consenso - prosegue il senatore Bertoldi - mentre più seria appare la ragione costituita dal non voler incidere sul paniere dell'indice dei prezzi. Non è comunque condivisibile l'aumento dell'imposta sul GPL, che è il meno inquinante fra i prodotti petroliferi per autotrazione indicati nel decreto. Il Governo deve quindi provvedere in qualche modo alla copertura, che peraltro dovrebbe essere già compresa nel maggior gettito complessivamente derivante dal provvedimento, sulla base della relazione tecnica.

Il sottosegretario De Luca dichiara che il Governo non ritiene opportuno utilizzare il maggior gettito menzionato dal senatore Bertoldi per evitare l'aumento sul GPL, anche perchè il prezzo di questo combustibile è rimasto

invariato da tempo, si è creata cioè una divaricazione rispetto agli altri combustibili, che con il presente decreto del Governo viene colmata quasi del tutto.

Il Governo - prosegue il sottosegretario - è disponibile a considerare altri modi per riequilibrare complessivamente l'imposizione fiscale sui prodotti petroliferi, purchè non ne risulti un aumento del prezzo della benzina: ad esempio, le proposte del senatore Pizzol potrebbero essere modificate trovando, per il GPL, una misura intermedia fra quella di cui al decreto-legge e quella proposta con l'emendamento del relatore.

Il relatore Pizzol esprime perplessità riguardo all'operato del Governo, in relazione alla efficacia nel tempo della disposizione di cui all'articolo 1: la scadenza del 30 giugno prossimo dovrebbe far presumere che successivamente il prezzo della benzina aumenti, a meno che il Governo stesso non utilizzi la delega legislativa per prolungare l'efficacia di tale disposizione.

Il presidente De Cinque comunica che la 5ª Commissione non ha ancora fatto pervenire il parere sul disegno di legge e sugli emendamenti del relatore. Fa presente inoltre che è necessario concludere sollecitamente l'esame in sede referente dovendosi partecipare alla seduta in Assemblea, nella quale è all'ordine del giorno il disegno di legge n. 1698. Il Presidente invita pertanto i presentatori a ritirare gli emendamenti.

Il relatore Pizzol e il senatore Bertoldi dichiarano di ritirare gli emendamenti con la riserva di riproporli in Assemblea.

A maggioranza si dà mandato al relatore Pizzol di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge 1698 chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta sospesa alle ore 16,30 riprende alle ore 18,10.

Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 112, recante disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonché per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto (1667)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Si torna ad esaminare l'emendamento 4.8-a, illustrato nella seduta antimeridiana, presentato dal relatore e dai senatori De Cinque e Candioto in sostituzione degli emendamenti 4.6, 4.8, e dei due subemendamenti all'emendamento 4.8 presentati dal senatore De Cinque.

Il senatore Garofalo esprime vive perplessità sul comma 6 di detto emendamento, che prevede la possibilità di dichiarazioni dei redditi posticipate, ai soli fini di cui al precedente comma 4, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Il senatore Cavazzuti condivide tali perplessità, affermando che si concederebbe con ciò una inammissibile possibilità di rinviare la dichiarazione dei redditi nella sua interezza, visto che non è pensabile limitare l'effetto della disposizione alla sola denuncia dei redditi dei fabbricati.

Il sottosegretario De Luca dichiara anzitutto che l'emendamento 4.8-a, ad avviso del Governo, indebolisce alquanto l'efficacia del testo del decreto; il Governo tuttavia, precisa il sottosegretario, può accettare tale emendamen-

to se su di esso si forma una larga intesa in seno alla Commissione. Condivide comunque i rilievi del senatore Garofalo e del senatore Cavazzuti sul comma 6, che costituirebbe un precedente abbastanza serio e quindi assolutamente da evitare.

Il relatore Ruffino, premesso che la disposizione di cui al comma 6 è intesa, comunque, con riferimento al singolo immobile soltanto, dichiara di accettare l'invito a sopprimere il comma 6, in modo da consentire una piena convergenza su questo testo in seno alla Commissione. D'altra parte, gli obiettivi perseguiti da questa disposizione potranno essere in qualche misura raggiunti con le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 6, purchè in quella sede venga ampliato il periodo di presentazione delle dichiarazioni stesse.

Il senatore De Cinque sottolinea la circostanza che il comma 6 lascia impregiudicate le sanzioni per il ritardo della dichiarazione, e che esso fa riferimento ai soli fini di cui al comma 4.

Il relatore Ruffino dichiara di considerare, comunque, il comma 6 come una disposizione avente una portata pericolosa, in quanto potrebbe essere utilizzata anche al di fuori di qualunque ipotesi di compravendita, consentendo, in generale, di rinviare le dichiarazioni dei redditi e quindi in sostanza di continuare l'evasione.

Il senatore De Cinque dichiara di accettare anch'egli l'invito alla soppressione del comma 6.

Posto ai voti infine è accolto dalla Commissione l'emendamento 4.8-a.

Il presidente Berlanda avverte che possono essere collegati in un'unica discussione gli emendamenti 4.3 e 4.4 (precedentemente accantonati), l'emendamento 4.7 e l'emendamento 9.2. Si propone, con questi emendamenti, di prevedere una attività da parte dei comuni, in ordine agli accertamenti tributari di cui al comma 2 dell'articolo 4, da considerare come un vero e proprio censimento degli immobili, mediante corresponsione ai comuni stessi del rimborso delle spese relative, ovvero mediante attribuzione, a tal fine, ai comuni di parte dei gettiti fiscali aggiuntivi derivanti dal provvedimento e comunque, in ogni caso, con possibilità di assunzioni temporanee ed eccezionali di personale per il detto censimento. Fa presente che la 5ª Commissione ha espresso parere favorevole all'emendamento 4.3, e quindi alla possibilità di assumere detto personale da parte dei comuni, nonchè all'emendamento 4.7, e quindi alla devoluzione ai comuni stessi del 50 per cento del maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 4. Il Presidente ricorda altresì che il problema deve essere considerato avendo presente la distinzione fra il gettito globalmente previsto come conseguenza dell'emergere a tassazione di immobili per effetto del decreto in esame (valutato in circa duemila miliardi), ed il gettito, assai più modesto, prevedibile dalle disposizioni di cui all'articolo 4. Precisa infine che sia l'emendamento 4.7 che l'emendamento 9.2 fanno riferimento soltanto al gettito derivante dall'articolo 4.

Il senatore Triglia dichiara di ritenere assolutamente inaccettabile la proposta, così come originariamente formulata alla Camera, di attribuire il 50 per cento del gettito derivante dall'articolo 4 ai comuni in cui sono situati gli immobili il cui accertamento contribuisce a tale maggior gettito, poichè in tal modo si premierebbero precisamente quelle amministrazioni comunali che con il loro comportamento deplorabile hanno consentito, in pratica, la costruzione di immobili abusivi e non accatastati, che evadono totalmente il

fisco. Le amministrazioni comunali che negli anni passati hanno, invece, operato correttamente hanno, nei loro territori, pochissimi immobili abusivi non accatastati, e quindi sarebbero destinate a percepire somme irrisorie in base a dette proposte, in quanto fanno riferimento, appunto, agli immobili abusivi.

Non è ammissibile, sottolinea il senatore Triglia, dare questo premio ai comuni inadempimenti. È necessario quindi che si proceda semplicemente al rimborso delle spese sostenute dai comuni per tale censimento. In caso contrario, i comuni che hanno bene operato fino ad oggi, prevedendo di ricevere dallo Stato somme nettamente inferiori alle spese da sostenere, si rifiuterebbero di attuare il censimento. Si dichiara quindi favorevole agli emendamenti 4.3 e 4.4, contrario agli emendamenti 4.7 e 9.2.

Il senatore Garofalo dichiara di ritenere fundamentalmente giusta la proposta di attribuire ai comuni una parte del gettito ricavabile per effetto del censimento anche se, tenendo conto delle considerazioni del senatore Triglia, si dovrà prevedere un particolare criterio di distribuzione di tali risorse fra i comuni. Eventualmente - prosegue il senatore Garofalo - si potrà attribuire al singolo comune, in ragione degli immobili accertati, solo una parte del maggior gettito ricavato, mentre il resto potrebbe confluire in un fondo perequativo da distribuire a tutti i comuni con determinati criteri.

Il senatore Cavazzuti dichiara di condividere le considerazioni svolte dal senatore Triglia.

Il senatore Pizzol, pur condividendo l'intervento del senatore Triglia, sottolinea la scarsa utilità che potrebbe avere il prospettato censimento, in quanto la ingente massa dei dati sottoposti all'esame dei comuni riguarderebbe quasi esclusivamente immobili già accatastati, o comunque già sottoposti al tributo. Sarebbe quindi preferibile, evitando la trasmissione di troppe carte ai comuni, invitarli a ricercare autonomamente il «sommerso edilizio tributario» esistente nei propri territori, senza effettuare censimenti generali e completi. I comuni, cioè, dovrebbero essere invitati a dare un contributo volontario, non obbligatorio, all'accertamento.

Il senatore Leonardi condivide l'intervento del senatore Triglia, nell'intesa tuttavia che vengano posti seri limiti alle assunzioni di personale, prevenendo abusi che con tali procedure purtroppo sono frequenti.

Il presidente Berlanda, dopo aver osservato che le considerazioni del senatore Pizzol si ricollegano agli opportuni rilievi da lui svolti precedentemente circa il carattere per lo meno sovrabbondante delle disposizioni di cui ai primi articoli del decreto, che contengono materia di livello amministrativo più che di livello legislativo, sottolinea la circostanza che l'accertamento tributario in questione costituisce precipuo interesse dello Stato, in quanto è diretto ad aumentare il gettito di tributi erariali. Si giustifica pertanto che ai comuni sia erogato il rimborso delle spese sostenute assumendo personale appositamente, ovvero effettuando tali operazioni senza assumere personale, affidando il compito a professionisti esterni (nei comuni di modeste dimensioni questa soluzione sembra preferibile). Il presidente Berlanda aggiunge che, tuttavia, si deve anche tener conto che in prospettiva i comuni beneficerebbero di tali maggiori accertamenti, nell'ambito dell'autonomia impositiva, e quindi hanno un interesse proprio allo svolgimento di tale censimento.

Il senatore Cavazzuti fa presente che gli abusi rammentati dal senatore Triglia non dipendono soltanto da cattiva amministrazione dei comuni, essendone in parte responsabile anche lo Stato. Sottolinea poi l'esigenza di contenere le assunzioni straordinarie entro limiti di durata di non più di sei mesi, e di evitare, per il rimborso delle spese, qualunque genere di «pie' di lista». Al riguardo riterrebbe più opportuno erogare rimborsi prestabiliti in base a parametri fissi, correlati agli abitanti, o comunque alle dimensioni del singolo comune.

Il sottosegretario De Luca, premesso che il Governo condivide l'opinione espressa dal senatore Triglia, anche perchè l'abusivismo edilizio è quasi sempre legato a deprecabili comportamenti delle amministrazioni comunali, dichiara di condividere anche le considerazioni svolte dal senatore Cavazzuti, nell'intesa cioè che si debbano evitare i pie' di lista, e quindi occorra predeterminare parametri fissi, anche se la fonte di provvista per questi rimborsi deve sempre essere costituita dai maggiori gettiti fiscali derivanti dal decreto.

Il senatore Triglia invita a considerare, in aggiunta alle considerazioni precedenti, che i comuni che hanno maggiormente consentito l'abusivismo saranno probabilmente i più restii a colpire le evasioni fiscali da essi stessi indirettamente provocate. Dichiara poi di condividere le posizioni espresse dal senatore Cavazzuti e dal sottosegretario De Luca, purchè i parametri fissi menzionati siano stabiliti tempestivamente, in modo che ogni comune conosca in anticipo i mezzi finanziari di cui potrà disporre, evitando di intraprendere spese eccessive.

Il senatore Favilla fa presente che in sede amministrativa esiste una prassi consolidata circa il controllo di spese effettuate dalle amministrazioni locali per finalità e compiti ben circoscritti, ad esempio come nel caso delle spese elettorali. Ritiene comunque opportuno rimettere al Ministro delle finanze ogni dettaglio occorrente per tale operazione di censimento.

Il relatore Ruffino rileva che la Commissione converge sull'idea di consentire assunzioni del tutto temporanee e sulla fissazione di parametri precisi per la distribuzione della quota di gettito ai comuni. In tal modo si eviterà di premiare le amministrazioni comunali inadempienti, e al tempo stesso si farà emergere il sommerso edilizio, con conseguenze positive anche per la futura autonomia impositiva degli enti locali.

Il senatore Micolini afferma che dovrebbe essere ripresa la proposta di dare comunque un incentivo ai comuni, sulla base degli immobili da essi accertati.

Il sottosegretario De Luca fa presente che i dati comunicati dal Catasto fanno presumere che sia già stato rilevato quasi tutto il sommerso edilizio in quella sede, cosicchè resterebbe ben poco di accertabile ad opera dei comuni. Non sarà neppure agevole dimostrare, nel caso singolo, che l'accertamento riguardo ad un determinato immobile sia da attribuire all'opera del relativo comune.

Il presidente Berlanda ed il senatore Triglia rilevano che tali informazioni del sottosegretario inducono a perplessità, anche perchè fino ad oggi tali maggiori accertamenti non sono stati effettuati dalla Amministrazione finanziaria, e non sembra quindi che possano intervenire in tempi brevi.

Il sottosegretario De Luca dichiara di convenire, comunque, sulla opportunità di dare una incentivazione all'attività di accertamento dei comuni.

Il relatore Ruffino presenta una riformulazione degli emendamenti 4.3 e 4.4 tendente a riassumere le posizioni prevalenti nella Commissione. Con il nuovo emendamento 4.3 si stabilisce che il 10 per cento dei proventi derivanti complessivamente dall'applicazione del decreto verrà devoluto a tutti i comuni in base a parametri prestabiliti. Con l'emendamento 4.4, nella nuova formulazione, si stabilisce che in deroga alle disposizioni vigenti i comuni possono effettuare assunzioni temporanee di personale da adibire al censimento degli immobili, ovvero anche avvalersi di professionisti esterni.

I due emendamenti, posti ai voti, sono accolti dalla Commissione. Il senatore Favilla ritira l'emendamento 4.7.

L'emendamento 9.2, posto ai voti, non è accolto.

Si passa ad esaminare l'emendamento 4.5, precedentemente accantonato, recante la inopponibilità alle commissioni tributarie delle eccezioni non indicate nei chiarimenti di cui al comma 3. Il relatore Ruffino torna a ribadire il suo netto dissenso su tale proposta, richiamandosi alle dichiarazioni svolte nella seduta antimeridiana. Il senatore Garofalo dichiara di non condividere le perplessità manifestate dal senatore Ruffino e tuttavia acconsente a ritirare l'emendamento per ripresentarlo in Assemblea.

Si passa ad esaminare l'emendamento 5.0.1, aggiuntivo di un articolo dopo l'articolo 5, con il quale si prevede che i comuni non procedano al rilascio dei certificati di agibilità e di abitabilità se le domande relative non sono accompagnate dalle ricevute delle denunce di accatastamento rilasciate dall'ufficio tecnico erariale. Dopo alcune modifiche apportate a tale disposizione con il consenso dei presentatori dell'emendamento (il senatore Cavazzuti ed i senatori comunisti), l'emendamento 5.0.1 è accolto.

Viene esaminato, all'articolo 6, l'emendamento 6.1 del relatore Ruffino, diretto a prevedere che in mancanza della normale determinazione del reddito dei fabbricati mediante le tariffe d'estimo, come previsto nel primo periodo del comma 1, il reddito venga accertato dall'Ufficio tecnico erariale, su istanza del contribuente, con l'applicazione di tariffe di estimo per unità immobiliari similari. L'emendamento è accolto dalla Commissione.

Viene esaminato quindi un emendamento del relatore Ruffino diretto a modificare il comma 2 dell'articolo 6, in modo da consentire che le dichiarazioni sostitutive possano essere presentate fino al 31 dicembre 1989. Il Presidente osserva che il parere della 5^a Commissione non è stato favorevole su tale emendamento, perchè da esso deriverebbe implicitamente il rinvio di tali dichiarazioni all'esercizio successivo (agli effetti delle entrate erariali). Il senatore Ruffino modifica contestualmente la proposta, nel senso che, restando fermo il termine finale del 30 novembre 1989 (di cui al testo del decreto), venga soppresso il termine iniziale del primo novembre. L'emendamento è accolto dalla Commissione in questa nuova forma.

Viene esaminato l'emendamento 6.3 del senatore Cavazzuti e dei senatori comunisti, diretto a prevedere, in luogo delle dichiarazioni sostitutive previste nell'articolo 6, dichiarazioni «annuali». Il relatore si dichiara contrario in quanto ritiene che in questo modo si accentuerebbe sensibilmente l'effetto di sanatoria del provvedimento, risultando tali dichiarazioni non più come adempimenti eccezionali, bensì come parificate alle normali denunce dei redditi.

Il senatore Brina fa presente che la proposta è diretta ad evitare l'eventualità di sanzioni piuttosto severe, che la legge prevede a seguito

dell'accertamento dell'infrazione, pur dopo che la infrazione stessa è stata sanata.

Il sottosegretario De Luca osserva che tale problema si è presentato in occasione della rilevante sanatoria fiscale di cui al decreto-legge n. 69 del 1989, da poco esaminato dalla 6^a Commissione. Aggiunge che tuttavia, nel caso presente, il problema ha dimensioni assai più modeste.

L'emendamento 6.3 viene ritirato dai presentatori.

Viene parimenti ritirato l'emendamento 6.4 del senatore Cavazzuti e dei senatori comunisti, che reca la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti sul pregresso non dichiarato, fino ad una certa data.

Viene ritirato l'emendamento 7.1 del senatore Cavazzuti e dei senatori comunisti, connesso con l'emendamento 6.3, precedentemente ritirato.

Il relatore Ruffino illustra il proprio emendamento 7.2 diretto a prevedere che, quanto al regime fiscale da applicare per le situazioni portate a sanatoria, si utilizzi l'aliquota riferita al momento della dichiarazione sostitutiva anziché quella riferita all'epoca in cui è avvenuto il fatto evasivo. Il presidente Berlanda fa rilevare che, a prescindere dalla circostanza che la nuova aliquota possa essere maggiore o minore di quella precedente, l'applicazione di una aliquota relativa ad anni successivi non appare corretta. Il senatore Ruffino ritira l'emendamento 7.2.

L'emendamento 8.1 è dichiarato precluso in conseguenza del ritiro dell'emendamento 6.3, e così pure l'emendamento 9.1.

Il senatore Pizzol illustra l'emendamento 10.1, diretto a sopprimere i commi 3 e 4 dell'articolo 10, in modo da evitare la perdita di gettito di oltre 400 miliardi derivante dal testo del decreto. Il senatore Pizzol osserva che il Governo ritiene irrealizzabile, allo stato attuale, la maggiore entrata di 400 miliardi, tuttavia la questione dovrebbe essere esaminata ponderatamente.

Il relatore Ruffino si dichiara contrario all'emendamento, non soltanto per le difficoltà tecniche di attuazione indicate dal Governo, ma anche per il pesante onere che esso farebbe gravare immediatamente sugli-agricoltori.

Il sottosegretario De Luca fa presente che l'inserimento nella legge finanziaria delle disposizioni occorrenti per fare emergere e venire a tassazione redditi pregressi non accertati nel settore agricolo, è stato predisposto forse troppo affrettatamente, senza prevedere le difficoltà tecniche di attuazione. È necessario quindi un rinvio della loro efficacia, tenuto conto che, in definitiva, attualmente non potrebbero essere applicate.

Il senatore Pizzol ritira l'emendamento 10.1.

Viene quindi esaminato l'emendamento 10.2 del senatore Cavazzuti e dei senatori comunisti, con il quale, senza sopprimere i commi 3 e 4 dell'articolo 10, viene tuttavia anticipata l'applicazione del comma 1 rispetto a quanto previsto nel testo del decreto. Il senatore Garofalo fa presente che la 5^a Commissione si è espressa favorevolmente sull'accoglimento di tale proposta, quale compensazione alla erogazione del 50 per cento del gettito derivante dall'articolo 4 alle amministrazioni comunali, in quanto ne deriverebbe una maggiore entrata.

Il relatore ed il rappresentante del Governo si dichiarano contrari all'emendamento 10.2 che, posto ai voti, non è accolto dalla Commissione.

L'emendamento 10.0.1, presentato dai senatori comunisti e dal senatore

Cavazzuti, introduce un articolo 10-*bis* diretto a riformulare per intero la norma fondamentale concernente l'accertamento del progresso agricolo (il comma 1 dell'articolo 10), individuando diverse soluzioni, anche riguardo alle disposizioni correlative conseguenti. Il presidente Berlanda osserva che tale proposta è connessa con l'emendamento 10.2, che non è stato accolto dalla Commissione. Pone tuttavia ai voti l'emendamento 10.0.1, che non è accolto dalla Commissione.

Il senatore Micolini dichiara di ritirare gli emendamenti 10.0.2 e 10.0.3, diretti a integrare il disposto di cui all'articolo 10 in modo da attenuare le sue conseguenze sfavorevoli sui contribuenti agricoli. Il senatore Micolini precisa di essersi determinato a ritirare tali emendamenti a seguito del parere contrario su essi espresso dalla 5ª Commissione. Presenta quindi una diversa formulazione per l'emendamento 10.0.4, (sul quale la 5ª Commissione si è espressa favorevolmente), diretta a precisare che le attività istituzionalmente proprie, svolte dai consorzi di bonifica, non costituiscono attività commerciale ai fini tributari. Dopo alcune modifiche, richieste dal rappresentante del Governo e accettate dal presentatore, l'emendamento è accolto dalla Commissione nella nuova formulazione.

Il presidente Berlanda avverte che occorre esaminare un emendamento presentato nella seduta antimeridiana dai senatori comunisti, diretto a dare interpretazione autentica ad alcune disposizioni di legge riguardanti le case dell'edilizia economica e popolare costruite ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971. Il senatore Brina illustra la proposta chiarendo che si tratta di evitare che a tali immobili venga estesa l'imposizione ILOR, sulla base di una nuova interpretazione delle disposizioni vigenti avanzata dalla amministrazione finanziaria, interpretazione che non sembra corretta. Non si tratta pertanto, precisa il senatore Brina, di un emendamento recante una diminuzione di gettito tributario, in quanto attualmente detti immobili non sono soggetti all'ILOR. Il presidente Berlanda prende atto di tali dichiarazioni ed osserva che, tuttavia, la Commissione ed il Governo non hanno avuto un tempo adeguato per considerare attentamente detta proposta; invita pertanto a ritirare l'emendamento e ripresentarlo eventualmente in Assemblea. Il senatore Brina acconsente a ritirare l'emendamento.

Il presidente Berlanda dichiara di dover dichiarare improponibili rispetto all'oggetto del provvedimento in esame alcuni emendamenti presentati dai senatori comunisti, riproducenti le proposte, in tema di assoggettamento all'IVA degli edifici di cooperative edilizie, già presentate in sede di esame del disegno di legge n. 1689.

A maggioranza si dà mandato al relatore senatore Ruffino di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1667 di conversione del decreto n. 112 del 28 marzo 1989, e sugli emendamenti accolti dalla Commissione, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il Presidente avverte che la seduta convocata per questa sera stessa alle ore 21,30 non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 21,15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1989

108^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PAGANI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Marte Ferrari e per il bilancio e la programmazione economica Picano.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REDIGENTE

Tornati ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione della Valtellina e della Val Brembana (830)

Golfari ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dell'estate 1987 (1205)

Forte ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione e lo sviluppo della Valtellina e delle adiacenti aree site nelle province di Como, Bergamo e Brescia colpite dalle avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987 (1252)

Bissi ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dell'estate 1987 (1316)

(Discussione e approvazione in un testo unificato degli articoli per i disegni di legge nn. 830, 1205, 1252 e 1316. Stralcio dell'articolo 6, comma 6, del n. 1205)

Il presidente Pagani avverte che il Presidente del Senato ha concesso il trasferimento alla sede redigente dei disegni di legge in titolo.

Su proposta del presidente Pagani, la Commissione dà per acquisito il dibattito generale svolto nella precedente fase in sede referente, e decide di assumere come testo base quello accolto nella sede predetta per gli articoli da 1 a 14.

Il senatore Corleone fa presente che la sua parte politica non condivide il trasferimento alla sede redigente.

Il presidente Pagani fa presente che nella seduta in cui fu richiesto il trasferimento di sede si registrò la prescritta unanimità di consensi sulla predetta proposta e che in sede di conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari il rappresentante del Gruppo federalista europeo-ecologista non eccepì nulla quando si avanzò la predetta ipotesi.

Il relatore Fabris illustra il parere della Commissione bilancio e dà conto delle modifiche che è conseguentemente necessario apportare.

Il senatore Vittorino Colombo chiarisce che i fondi stanziati, pari a 2.500 miliardi, non possono essere considerati sostitutivi degli stanziamenti ordinari, ma aggiuntivi.

Il senatore Forte fa presente che, per quanto concerne i riflessi finanziari sugli anni dal 1994 al 1998, derivanti dalle agevolazioni creditizie e finanziarie, si tratta di oneri pari a non più di 100 miliardi per ciascuno dei predetti anni e che alla copertura delle somme predette si provvederà nell'ambito degli equilibri finanziari dei rispettivi bilanci. Precisa che la proposta di stabilire per le predette finalità un limite di 100 miliardi anche per ciascuno dei cinque anni cui si riferisce il Piano e Programma costituisce una impostazione molto seria.

Il senatore Fabris illustra l'emendamento 1.1, volto a tener conto delle prescrizioni contenute nel parere della 5^a Commissione.

Il senatore Tornati illustra gli emendamenti 1.2, 1-bis ed 1-ter (questi ultimi due aggiuntivi di articoli dopo l'1), volti a meglio specificare la materia degli accordi di programma, a suo avviso non sufficientemente chiarita nell'articolo 1 del testo accolto in sede referente.

Il relatore Fabris ed il sottosegretario Picano si dicono contrari alle proposte del senatore Tornati.

Si passa alle votazioni.

Viene approvato l'emendamento 1.1 del relatore e respinto l'1.2 del senatore Tornati.

Sull'articolo 1 il senatore Tornati annuncia il voto contrario della propria parte politica, rilevando che troppo spesso con la scusa della snellezza e della celerità delle procedure, per realizzare una serie di interventi urgenti, si stanno creando le condizioni per produrre gravissimi guasti.

Il senatore Golfari annuncia il voto favorevole della sua parte politica, condividendo l'impostazione dell'articolo, in quanto consente di dare il via ad una impostazione programmatica organica.

Il senatore Forte annuncia voto favorevole rilevando che la snellezza dell'impianto legislativo consente di procedere in modo adeguato: il richiamo a recenti leggi, quale quella per la realizzazione delle infrastrutture per i mondiali di calcio, è improprio, in quanto esse rappresentano - al contrario - un esempio di legislazione particolarmente farragionosa e complessa.

L'articolo 1 è quindi approvato nel testo dianzi emendato.

Vengono quindi respinti gli emendamenti del senatore Tornati nn. 1-bis ed 1-ter.

La seduta è sospesa alle ore 10,15 ed è ripresa alle ore 11.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il relatore Fabris, tenendo conto del parere espresso dalla 5^a Commissione, propone di sopprimere il riferimento alle strade statali nn. 36 e 340, ed a tal fine suggerisce di modificare l'emendamento 2.2 del senatore Golfari, concernente la soppressione del solo riferimento alla strada statale n. 340. Dopo interventi del senatore Forte e del senatore Golfari, che accetta la predetta riformulazione, vengono quindi approvati (favorevole il rappresentante del Governo) gli emendamenti 2.1, 2.3 e 2.4 del relatore, volti ad

introdurre talune correzioni, nonchè l'emendamento 2.2 del senatore Golfari nella riformulazione suggerita dal relatore stesso e dal senatore Forte.

L'articolo 2 viene quindi approvato nel testo dianzi emendato.

Il senatore Tornati illustra gli emendamenti aggiuntivi di articoli, 2-bis, 2-ter e 2-quater, volti a meglio coordinare il provvedimento in esame con quello sulla difesa del suolo, di recente approvato dal Senato.

Il relatore Fabris si dice contrario ai predetti emendamenti, rilevando che vi sono già utili indicazioni in proposito nell'articolo 2, che dovranno essere poi sviluppate nel Piano e Programma.

Il sottosegretario Picano si dice contrario ai predetti emendamenti, anche per i riflessi finanziari che ne deriverebbero.

Gli emendamenti del senatore Tornati vengono quindi respinti dalla Commissione.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Il senatore Forte fa proprio l'emendamento 3.1 del senatore Cutrera, volto a riformulare il comma 2 ed a modificare il comma 5. Il relatore ed il sottosegretario Picano si dicono favorevoli alla prima parte dell'emendamento, e contrari alla seconda.

Posto in votazione per parti separate, è accolta la prima parte dell'emendamento e respinta la seconda. L'articolo 3 è quindi approvato nel testo dianzi emendato.

Il presidente Pagani avverte che, essendovi concomitanza con i lavori dell'Assemblea, la seduta è sospesa fino alle ore 15.

La seduta, sospesa alle ore 11,10, è ripresa alle ore 15,15.

Il presidente Pagani, dopo aver ricordato che nel corso della odierna riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, si è ribadito il principio in base al quale i lavori dell'Assemblea e quelli delle Commissioni non possono essere svolti in orari coincidenti, fa presente che - stante l'andamento dei lavori dell'Assemblea - è difficile, al momento, ipotizzare che il voto finale sul testo relativo ai disegni di legge in titolo possa aversi nel corso della settimana.

La Commissione prende quindi in considerazione l'articolo 4.

Il relatore Fabris illustra l'emendamento 4.1, che riformula il testo eliminando talune perplessità sorte in ordine alla stesura accolta in sede referente. Si dicono favorevoli all'emenamento il senatore Vittorino Colombo ed il sottosegretario Picano; l'emendamento è quindi approvato dalla Commissione. Dopo un annuncio di voto favorevole dei senatori Tornati e Specchia, l'articolo 4 è poi approvato nel testo emendato.

Non essendovi emendamenti, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore Tornati, l'articolo 5 è approvato nel testo accolto in sede referente.

Si passa all'articolo 6.

Su proposta del relatore Fabbris, la Commissione sopprime il comma 5 per adeguarsi al parere formulato dalla Commissione bilancio.

L'articolo predetto viene quindi approvato come precedentemente emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 7, cui il senatore Corleone ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo. Su proposta del Presiden-

te, in considerazione della complessità della questione (su cui sono pervenute memorie dell'ENEL e dell'AEM) l'articolo viene accantonato.

Si passa all'esame dell'articolo 8.

Su proposta del relatore, favorevole il rappresentante del Governo, la Commissione approva un emendamento (con cui si tiene conto del parere della Commissione bilancio) e quindi l'articolo come dianzi emendato.

Si passa all'articolo 9.

Favorevole il rappresentante del Governo, la Commissione approva un emendamento del relatore Fabris, con cui ci si adegua al parere della Commissione bilancio. Annunciando il voto contrario della sua parte politica sull'articolo, il senatore Tornati stigmatizza il fatto che gli interventi che dovranno essere effettuati con il Piano organico risultano in troppi casi vincolati dalle frammentarie disposizioni contenute in vari articoli, tra cui quello in esame.

L'articolo 9 viene approvato come dianzi emendato.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 10.

Favorevole il rappresentante del Governo, la Commissione approva l'emendamento 10.1 del relatore, volto a tener conto del parere della Commissione bilancio. Il relatore fa quindi proprio l'emendamento 10.2 del senatore Cutrera, tendente a precisare il modo attraverso cui realizzare il coordinamento delle iniziative previste nell'articolo. Favorevole il sottosegretario Picano, la Commissione approva detto emendamento.

Il senatore Tornati annuncia il voto contrario della sua parte politica ribadendo le motivazioni già espresse in ordine all'articolo 9.

L'articolo 10 viene quindi approvato come dianzi emendato.

Contrari il relatore e il Governo, la Commissione respinge un emendamento del senatore Tornati, aggiuntivo di un articolo dopo il 10, concernente le funzioni amministrative in materia di opere idrauliche e di risorse idriche nei bacini dell'Adda e del Brembo.

Si passa all'articolo 11.

Favorevole il rappresentante del Governo, la Commissione approva gli emendamenti 11.1 e 11.2 del relatore Fabris, volti a tener conto del parere della Commissione bilancio. L'articolo 11 è quindi approvato nel testo dianzi emendato.

Non essendovi emendamenti all'articolo 12, questo viene approvato dalla Commissione, con il parere favorevole del relatore e del sottosegretario Picano.

Si passa all'articolo 13, che consta di due commi: il primo volto a disporre l'istituzione di corsi universitari nell'ambito del circondario di Lecco; il secondo in cui si prevede che la regione Lombardia istituisca un istituto di ricerca per l'ecologia, l'economia e la tecnologia applicata alle aree alpine. Su detto articolo la Commissione affari costituzionali ha posto la condizione di sopprimere il comma 1, in quanto la disposizione sembra essere svincolata dalle procedure previste in ordine all'approvazione del piano di sviluppo universitario, ed ha auspicato la modifica del comma 2, al fine di non conculcare l'autonomia regionale.

A detto articolo risultano presentati un emendamento del relatore, soppressivo dell'intero articolo, ed uno del senatore Tornati, soppressivo del solo primo comma.

Dopo che il relatore ha rammentato che già in sede referente sorsero

dubbi sulla opportunità di affrontare in questa sede questioni che, più organicamente, vengono trattate nel piano quadriennale di sviluppo universitario, il senatore Golfari illustra un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo a disporre, in un ambito territoriale funzionale, l'istituzione di un biennio di ingegneria propedeutico ad un eventuale triennio in materia ambientale e di ulteriori corsi universitari, dipendenti dalle università lombarde, attinenti a materia di specifica rilevanza per l'economia della provincia di Sondrio. Fa presente che tale ordine del giorno ha valore sostitutivo dell'articolo e rileva che è oltremodo opportuno che le finalità di sostenere lo sviluppo della zona, previste dalla legge, siano convalidate con il rafforzamento della struttura educativa.

Si apre il dibattito, cui interviene in primo luogo il senatore Tornati per rilevare che non è opportuno porre vincoli in questa sede alle questioni universitarie, essendo preferibile formulare indirizzi di cui il Governo dovrà tener conto. Si dice altresì favorevole ad una riformulazione del comma 2, al fine di tener conto del parere espresso dalla 1^a Commissione. Il senatore Forte sottolinea che è ben strano fare un appello alla programmazione universitaria, quando i risultati di questa sono tali per cui la distribuzione territoriale delle sedi è del tutto inadeguata ed assolutamente incongrua rispetto alle esigenze di molte regioni ed in particolare della Valtellina, dove sarebbe importante l'istituzione di una università. Quanto al secondo comma, propone di finalizzare meglio gli obiettivi dell'istituto di ricerca che si vorrebbe istituire, magari inserendo anche questa questione nell'ordine del giorno del senatore Golfari.

Il senatore Corleone fa presente che, una volta soppresso il primo comma in considerazione del vincolo posto dalla 1^a Commissione, il secondo comma risulta essere poca cosa: auspica che anche questa problematica venga trattata nell'ordine del giorno del senatore Golfari.

Il senatore Bosco si dichiara estremamente preoccupato per il tenore dei pareri che le Commissioni 1^a e 5^a ormai esprimono, intervenendo non sui profili di legittimità costituzionale o di copertura finanziaria, ma sul merito delle questioni: il che è particolarmente grave. Rileva che in una legge come quella in esame sarebbe, anzi, addirittura doveroso intervenire sui profili della programmazione nel campo formativo.

Il presidente Pagani fa presente che la Commissione può ben superare i vincoli posti dalle predette Commissioni, ma che in questo caso il procedimento proseguirebbe in sede referente.

Il sottosegretario Picano auspica che, con un atto di indirizzo coordinato con quanto già previsto all'articolo 2, comma 1, lettera f), la Commissione precisi gli indirizzi nel settore dell'istruzione e della ricerca, senza però porre dei vincoli normativi, che potrebbero risultare poco opportunamente calibrati in questa fase. Dopo che il relatore Fabris si è detto d'accordo con l'impostazione del sottosegretario Picano, il senatore Colombo sottolinea la particolare importanza di una esplicita norma di legge in argomento e quindi il relatore Fabris riformula il comma 2, tenendo conto del suggerimento del senatore Colombo.

Il senatore Tornati, dettosi fortemente contrario a questa formulazione, sottolinea con rammarico come la maggioranza non abbia tenuto in alcun conto le posizioni espresse dalla sua parte politica. Se si insisterà in questo atteggiamento, non resterà che chiedere la remissione dei provvedimenti all'Assemblea.

Il presidente Pagani, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta.

La seduta è sospesa alle ore 16,25 ed è ripresa alle ore 19,40.

Il relatore Fabris rammenta la riformulazione da lui proposta per il comma 2 dell'articolo 13, che assumerebbe un valore emblematico in ordine ai problemi della istruzione superiore e della ricerca scientifica con riguardo allo sviluppo della Valtellina. Il senatore Vesentini ritiene che la riformulazione prospettata dal relatore dovrebbe essere oggetto di ulteriore approfondimento al fine di meglio coordinare il testo proposto con la disposizione dell'articolo 2; inoltre, le stesse finalità dell'istituto di ricerca andrebbero meglio specificate e la prescrizione di una convenzione con il CNR è poco opportuna, perchè lederebbe l'autonomia del CNR medesimo.

Seguono interventi dei senatori Vittorino Colombo, Cutrera e Bosco, che auspicano un miglior coordinamento tra la previsione dell'articolo 2 relativamente alle iniziative nel settore della formazione e quelle contenute nell'articolo in esame.

Il senatore Fabris ritira il suo emendamento interamente soppressivo dell'articolo 13 e riformula ancora il suo emendamento al comma 2, accogliendo i suggerimenti emersi.

Favorevoli il relatore ed il Governo, viene approvato l'emendamento soppressivo del primo comma dell'articolo. Dopo che il sottosegretario Picano si è rimesso alla Commissione sull'emendamento del relatore Fabris, questo emendamento è approvato dalla Commissione.

L'articolo 13 risulta quindi constatare di un unico comma, in cui si prevede che, in coerenza con quanto previsto all'articolo 2, si possa istituire un istituto di ricerca sui problemi economici ed ecologici delle aree alpine e che alle spese di impianto si farà fronte con i fondi di cui all'articolo 1.

Il senatore Golfari sostiene con forza l'opportunità di approvare l'ordine del giorno precedentemente illustrato. Dopo un intervento del presidente Pagani, che ne auspica una riformulazione, l'ordine del giorno risulta essere del seguente tenore:

«Il Senato,

nell'approvare la legge per la ricostruzione della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità atmosferiche dell'estate 1987;

visti i pareri espressi sul piano quadriennale di sviluppo dell'Università dalle competenti Commissioni della Camera e del Senato in data 19 aprile 1989 e, in particolare, quello della VII Commissione della Camera;

considerato il grave affollamento del Politecnico di Milano e in generale delle università milanesi e la particolare consistente offerta di lavoro nell'area Sondrio-Lecco che si ripercuote direttamente sulle università del capoluogo lombardo;

impegna il Governo:

a disporre l'istituzione in ambito territoriale funzionale, di un biennio di ingegneria, propedeutico a un eventuale triennio in materia ambientale, e

di altri corsi universitari dipendenti dalle università lombarde attinenti a materie di specifica rilevanza per l'economia della provincia di Sondrio ed atti a conseguire gli obiettivi della legge di ricostruzione. Il Piano e Programma di ricostruzione provvederà ai finanziamenti relativi alle sedi ed alle attrezzature, d'intesa tra la regione Lombardia, la provincia di Sondrio e il consorzio comprensoriale dei comuni dell'area lecchese.

0/830-1205-1252-1316/13a/1

GOLFARI, FORTE»

Favorevoli il relatore ed il sottosegretario Picano, detto ordine del giorno è approvato dalla Commissione.

Si passa all'esame dell'articolo 14.

Il presidente Pagani fa presente che vi è un parere condizionato della Commissione bilancio. Il senatore Bissi fa presente che l'articolo, volto a chiarire la natura assistenziale dell'intervento per autonoma sistemazione alloggiativa, potrebbe essere sostituito da un apposito ordine del giorno interpretativo. Il senatore Cutrera auspica che si ponga, comunque, un termine per questo contributo nel caso di sistemazione a titolo gratuito. Intervengono il presidente Pagani, che fa presente come molto spesso i termini non possano essere rispettati per inadempienza degli enti pubblici, ed il senatore Tornati che esprime analoga preoccupazione. Il relatore Fabris ritira l'emendamento 14.1 (modificativo) e ne presenta uno soppressivo dell'articolo, che verrà trasformato in ordine del giorno. L'articolo 14 è quindi soppresso, nessuno chiedendone il mantenimento.

Favorevole il rappresentante del Governo, vengono quindi approvati senza discussione con distinte votazioni gli articoli 15 e 16, rispettivamente concernenti la copertura finanziaria e l'immediata entrata in vigore del provvedimento.

Si riprende in considerazione l'articolo 7, dianzi accantonato.

Il presidente Pagani dà conto dell'origine storica del Consorzio idroelettrico dell'Alta Valtellina e della evoluzione seguita alla nazionalizzazione dell'energia elettrica: l'articolo in questione, in pratica, vorrebbe ripristinare il contenuto di convenzioni tra enti o disciolti o a cui è succeduto l'ENEL, sulla base della legge sulla nazionalizzazione della energia elettrica, riaprendo problemi la cui lunga vicenda in sede giurisdizionale si è da tempo conclusa.

Dopo aver dato conto di memorie trasmesse dall'AEM e dall'ENEL, nonché di un telegramma del sindaco di Milano, tutti contrari all'articolo 7, fa presente che esiste già un consorzio di bacino imbrifero montano, che è beneficiario di risarcimenti a favore dei comuni interessati.

Il senatore Corleone, illustrando l'emendamento soppressivo dell'articolo, rileva che si cerca di rimettere in vita fittiziamente un consorzio idroelettrico ormai disciolto, e che si pone un onere immotivato a carico dell'AEM per conferire circa 9 miliardi annui a taluni comuni. Oltre tutto, si crea un conflitto tra i vari comuni della Valtellina, a seconda che siano destinatari o meno della norma sulla base della partecipazione al predetto disciolto Consorzio.

Il senatore Cutrera fa presente, che in realtà, non si dovrebbe parlare di controvalore dell'energia elettrica ma delle agevolazioni facenti capo al più volte citato consorzio, riferito ovviamente alla quantità di energia elettrica

consumata all'atto della nazionalizzazione. Peraltro, sulla questione di principio sottostante, si dice contrario al mantenimento dell'articolo 7, che oltretutto vanificherebbe un giudicato giurisdizionale formatosi da tempo.

Dopo che il presidente Pagani ha ricordato che il Consorzio sorto prima della legge sulla dichiarazione di pubblicità delle acque, che risale al 1933, doveva tutelare i diritti della popolazioni sulle acque, il senatore Tornati si dice convinto anche della estraneità della questione rispetto all'oggetto del provvedimento e si dichiara assolutamente contrario al mantenimento dell'articolo.

Il senatore Vittorino Colombo ricorda che con la nazionalizzazione si procedette all'indennizzo dei diritti esistenti all'atto della nazionalizzazione: l'ENEL non pagò alcun indennizzo al Consorzio e, anche se la questione è risolta in termini formali, non lo è solo dal punto di vista sostanziale, perchè sono rimasti senza risarcimento i diritti dei comuni della Valtellina, che di fatto sono riconosciuti dall'AEM quando oggi promette maggiori rilasci d'acqua nel bacino dell'Adda.

Il senatore Forte dichiara che, purtroppo, è stato soppresso l'articolo 14, mentre una interpretazione autentica sarebbe stata necessaria; quanto all'articolo 7, sottolinea che si tratta di indennizzare i comuni per quanto deriva dal rapporto obbligatorio intercorrente tra il Consorzio e l'AEM, riferendolo ai consumi all'epoca della nazionalizzazione: si tratta, quindi, di appena 2 e non di 9 miliardi. In pratica, un diritto patrimoniale di taluni comuni della Valtellina è stato immotivatamente avocato dall'AEM. Peraltro, ormai è l'ENEL a beneficiare dei diritti prima appartenenti ai comuni della Valtellina, espropriati dell'acqua che scorre nei loro territori.

Il relatore Fabris, riferendosi all'ampio dibattito svoltosi, conferma che la questione presenta delle ambivalenze e si dice convinto della estrema complessità delle questioni anche giuridiche sottese. Chiede di conoscere il parere del rappresentante del Governo.

Il senatore Bausi si dice particolarmente preoccupato della prospettiva di emanare una norma che travolga un giudicato giurisdizionale, anche se comprende le questioni di fondo che sono sottese: la questione va quindi affrontata in altra sede.

Il sottosegretario Picano afferma di aderire all'impostazione del senatore Bausi e propone di stralciare l'articolo 7 del testo accolto in sede referente, corrispondente all'articolo 6, comma 6, del disegno di legge n. 1205. Il senatore Corleone modifica nel senso proposto dal sottosegretario Picano il suo emendamento soppressivo dell'articolo 7.

Dopo che anche il senatore Vittorino Colombo si è detto favorevole allo stralcio, se vi è l'impegno delle forze politiche di affrontare in tempi brevi la questione, il senatore Cutrera auspica che la vertenza possa trovare una composizione anche in via non legislativa. Favorevole il relatore, la Commissione approva all'unanimità la proposta di stralcio. Il Presidente avverte che a seguito dello stralcio deliberato, il predetto comma 6 dell'articolo 6 del disegno di legge n. 1205 costituirà, una volta intervenuta l'approvazione finale del testo da parte dell'Assemblea, autonomo disegno di legge, con il seguente titolo: «Regolazione dei rapporti già intercorsi tra l'Azienda energetica milanese ed il Consorzio intercomunale idroelettrico dell'Alta Valtellina».

Essendo completata la discussione degli articoli del testo unificato per i disegni di legge in titolo, si passa all'esame dei residui ordini del giorno.

Favorevoli il relatore ed il rappresentante del Governo, la Commissione approva il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

nell'approvare la legge per la ricostruzione della Valtellina e delle adiacenti zone colpite dalle eccezionali calamità atmosferiche dell'estate 1987;

rilevato il ruolo delle comunità montane nella programmazione degli interventi,

auspica:

che la legge che la regione Lombardia dovrà approvare per disciplinare le procedure di attuazione del Piano e Programma conferisca alle comunità montane uno specifico potere di coordinamento, anche se si tratta di comunità con competenza territoriale più ampia o comunque diversa rispetto alle zone considerate dall'articolo 1, comma 1, della detta legge.

0/830-1205-1252-1316/13a/2

GOLFARI, SALVI»

Il relatore Fabris illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

nell'approvare la legge sulla ricostruzione della Valtellina e delle adiacenti zone colpite dalle eccezionali calamità atmosferiche dell'estate 1987;

tenuto conto che il provvedimento riguarda le zone individuate dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, e non anche le zone di altre regioni individuate alla lettera b) del predetto articolo del citato decreto,

impegna il Governo:

a verificare gli interventi predisposti per le predette zone ed i risultati conseguiti, nonché a proporre eventuali altri interventi atti a completare il risarcimento dei danni verificatisi ed il completamento delle opere predisposte.

0/830-1205-1252-1316/13a/3

FABRIS»

Dopo che il sottosegretario Picano ha dichiarato di poterlo accogliere solo come raccomandazione, la Commissione approva detto ordine del giorno.

Il relatore Fabris illustra il seguente ordine del giorno, sostitutivo dell'articolo 14:

«Il Senato,

nell'approvare la legge per la ricostruzione della Valtellina e delle adiacenti zone colpite dalle eccezionali calamità atmosferiche dell'estate 1987,

impegna il Governo:

a considerare di natura assistenziale il contributo per autonoma sistemazione alloggiativa disposto dal Ministro per il coordinamento della protezione civile a favore dei soggetti che hanno perso l'abitazione in cui erano alloggiati. Detto contributo può essere corrisposto ancora per tre anni anche nei casi di sistemazione a titolo gratuito. Il contributo non può eccedere le lire 500 mila mensili per ciascun nucleo familiare ed è graduato in relazione al numero dei componenti la famiglia;

invita inoltre il Governo:

a voler effettuare i necessari controlli affinché l'erogazione del detto contributo sia subordinata all'accertamento del persistere delle condizioni necessarie per il godimento del beneficio in questione. Tale contributo deve essere comunque esteso anche ai nuclei familiari che, pur non avendo perso l'abitazione, non possono utilizzarla a causa di provvedimenti di evacuazione emanati dalle competenti autorità.

0/830-1205-1252-1316/13a/4

FABRIS»

Favorevole il rappresentante del Governo, la Commissione approva detto ordine del giorno.

La Commissione dà quindi mandato al relatore Fabris di redigere una relazione favorevole sul testo degli articoli approvati dalla Commissione per i disegni di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 21,35.